

STATUTO

PUBBLICA ASSISTENZA CASCINA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Costituzione

1.1 E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "PUBBLICA ASSISTENZA CASCINA ODV", di seguito più brevemente indicata come "l'Associazione".

1.2 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.3 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dai deliberati degli organi associativi, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico, ed agisce nel rispetto del D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, delle altre leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

1.4 L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS).

Art. 2 – Sede e sezioni

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Cascina.

2.2 Per l'organizzazione delle proprie attività l'Associazione può essere articolata in sezioni.

2.3 Il consiglio direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell'ambito della stessa città. Il trasferimento della sede associativa nell'ambito territoriale dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 – Principi generali e finalità

3.1 L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per la promozione ed il perseguimento di attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione e dell'inclusione in conformità alle norme che sovrintendono il terzo settore.

3.2 L'Associazione è aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della elettività e gratuità delle cariche associative, della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato.

3.3 L'Associazione fonda le proprie attività prevalentemente sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti. Il volontario è un associato che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3.4 L'attività associativa si rivolge in prevalenza in favore dei terzi e della generalità della popolazione

3.5 L'Associazione si prefigge principalmente di:

- a) favorire la partecipazione delle persone allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione e progettazione del loro soddisfacimento;
- b) promuovere lo sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle scuole;
- c) prevenire le malattie ed i fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro, nei loro vari aspetti sanitari e sociali;
- d) promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore;
- e) assistere, promuovere e sostenere i diritti dell'infanzia;
- f) promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché promuovere le pari opportunità e l'aiuto reciproco;
- g) promuovere il sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
- h) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza, con particolare attenzione al sostegno e contrasto delle forme di discriminazione e intolleranza, relativamente a quella di genere e/o nei confronti di soggetti vulnerabili;
- i) collaborare con qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e con altre organizzazioni di volontariato o enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli.

Art. 4 – Attività di interesse generale e diverse

4.1 Le principali attività dell'Associazione, di interesse generale, tese al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono:

- 1.a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- 1.b) Interventi e prestazioni sanitarie,
- 1.c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- 1.d) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- 1.e) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse

sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività definite di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs. 117/2017;

1.f) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

1.g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

1.h) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;

1.i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Le attività si realizzano a titolo indicative e non esaustivo mediante le seguenti azioni:

- 1) sostegno alle persone in situazioni di bisogno e di difficoltà;
- 2) trasporto sanitario ordinario, d'urgenza e di emergenza, organizzazione di servizi e di strutture sanitarie per la tutela della salute delle persone;
- 3) interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari, interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali, interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti, ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente;
- 4) interventi di sostegno sociale alla persona colpita da lutto anche mediante l'organizzazione e la gestione di "sale del commiato" o di accompagnamento dell'individuo attraverso rituali e fasi che conducono all'elaborazione del processo psicoemotivo per la perdita di un proprio caro;
- 5) interventi a tutela del diritto all'autodeterminazione del singolo essere umano;
- 6) interventi per promuovere la pace tra i popoli, fondata sui diritti umani, sulla giustizia e l'equità sociale, sulla solidarietà, sull'inclusione e la mondialità, sulla legalità, la nonviolenza e la difesa non armata, sulla cittadinanza attiva;
- 7) interventi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- 8) organizzazione ed interventi di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- 9) interventi di soccorso delle popolazioni sinistrate e ogni altra attività necessaria e indifferibile come forma di prima assistenza;
- 10) organizzazione di momenti ricreativi finalizzati alla promozione e diffusione della storia e della cultura del volontariato;

- 11) organizzazione di attività turistiche in favore di minori, anziani, disabili ed altre categorie di fragilità;
- 12) organizzazione e gestione di interventi di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti con necessità di assistenza socio-sanitaria.

4.2 L'Associazione svolge altresì le attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

4.3 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

TITOLO II

ASSOCIATI E VOLONTARI

Art. 5 – Associati e volontari

5.1 All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividono i principi e le finalità di cui al presente statuto e che siano mossi da spirito di solidarietà, senza distinzioni di sesso, nazionalità, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, filosofiche, sessuali, condizioni personali e sociali,

5.2 L'Associazione si compone di due categorie di associati, essi si dividono in:

2.a) ordinari: coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa e versano i contributi nella misura ed entro i termini fissati dagli organi associativi competenti;

2b) benemeriti: sono persone nominate tali dall'assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione.

Entrambe le categorie godono dei diritti di elettorato attivo e passivo. Non possono acquisire la qualifica di associati coloro che svolgono, in proprio o mediante partecipazione a società, le stesse attività svolte dall'Associazione.

5.3 Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, ma la qualifica non è trasmissibile.

5.4 Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità od occasionalità della partecipazione alla vita associativa; pertanto gli associati possono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale l'attività di volontariato per la realizzazione delle finalità dell'Associazione a condizione che il loro nominativo sia inserito nel registro dei volontari.

5.5 L'ammissione ad associato, che comporta l'obbligo di versare la quota di associazione annualmente stabilita e l'associazione nell'apposito libro degli associati, decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia, con obbligo di motivazione nella

sola ipotesi di rigetto, sulla domanda del candidato entro 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione.

5.6 L'eventuale rifiuto può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile.

5.7 La quota di associazione è annuale e non è frazionabile né ripetibile.

5.8 Gli associati che hanno un rapporto di lavoro retribuito con l'associazione non possono ricoprire cariche sociali.

5.9 L'ammissione ad associato e la partecipazione alla vita associativa è concessa, senza diritto di voto fino alla maggiore età, anche a coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età previo assenso scritto dei genitori o di chi esercita la patria potestà.

5.10 Il volontario è una persona iscritta all'Associazione che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5.11 L'attività del volontario non è retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Non sono ammessi rimborsi spese di tipo forfetario.

5.12 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

6.1 I diritti degli Associati sono:

1.a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi, nel rispetto anche delle norme del Codice Etico;

1.b) essere informati sull'andamento dell'attività associativa ed avanzare proposte agli organi associativi;

1.c) esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, secondo le modalità, i termini e le condizioni previste dal presente statuto o dagli eventuali regolamenti attuativi;

1.d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo statuto;

1.e) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se maggiorenni, ed a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento della riunione;

a) eleggere ed essere eletti, se maggiorenni, ed a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei

contributi al momento in cui si svolgono le elezioni, e non incorrano in una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto.

6.2 I doveri degli Associati sono:

2.a) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti attuativi, il Codice Etico ed i deliberati degli organi associativi;

2.b) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà e per il raggiungimento delle finalità associative;

2.c) essere in regola con il versamento della quota associativa e dei contributi eventualmente deliberati;

2.d) tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell'Associazione e con i fini statutari;

2.g) non compiere atti che ledano il buon nome, l'immagine e gli interessi della Associazione;

Art. 7 – Perdita della qualifica di associato

7.1 La qualifica di associato viene a cessare per:

a) recesso, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, ed ha effetto immediato;

b) esclusione, quando l'associato contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, negli eventuali regolamenti interni, del Codice etico e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, ovvero tiene una condotta gravemente offensiva nei confronti dell'Associazione o dei suoi aderenti, ossia mette in atto comportamenti integranti ipotesi che implicino responsabilità penale a titolo di colpa o dolo, con condanna definitiva, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione di esclusione;

c) per morosità, ovvero per il mancato pagamento della quota di associazione annuale entro la fine dell'anno solare successivo a quello al quale la quota si riferiva;

d) per decesso.

7.2 Gli associati che sono incorsi nella morosità, trascorsi tre mesi dalla stessa, possono chiedere al Consiglio Direttivo la riammissione purché versino preventivamente e senza indugio tutte le quote non versate.

7.3 Gli associati che sono incorsi nell'esclusione dall'Associazione possono essere riammessi purché ciò avvenga dopo un anno dall'esclusione ed abbiano dato prova di ravvedimento.

7.4 Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa

all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

TITOLO III

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 8 – Organi associativi

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- 1.A l'Assemblea degli associati;
- 1.B) il Consiglio Direttivo;
- 1.C) il Presidente;
- 1.D) l'Ufficio di Presidenza;
- 1.E) l'Organo di Controllo;
- 1.F) il Collegio dei Probiviri.

8.2 Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, articolo 2397 del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione dietro deliberazione del Consiglio Direttivo.

8.3 Non possono ricoprire cariche associative coloro i quali intrattengano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale, con l'Associazione.

8.4 Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associazione.

8.5 Il codice etico può subordinare l'assunzione della carica di membro degli organi di cui all'articolo 8.1 lettere B), E), F), al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Art. 9 – Assemblea associativa: composizione e convocazione

9.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati, maggiorenni, a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote. Il termine di tre mesi decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

9.2 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno due volte l'anno, entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilanci, corredati delle relazioni sulla gestione; entro il 30 (trenta) novembre per l'approvazione del bilancio preventivo; può inoltre essere convocata con le stesse modalità per fini consultivi e per verifiche sull'attuazione dei programmi.

9.3 La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo

degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e detta Assemblea straordinaria deve essere tenuta entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.

9.4 L'Assemblea straordinaria si riunisce anche per deliberare sulle proposte: (a) di modifica dello statuto; (b) di variazione della sede legale; (c) di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; (d) di scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio; ovvero in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato, sia, infine, per deliberare su argomenti di carattere eccezionale o per gravi irregolarità emerse durante la gestione.

9.5 Le convocazioni dell'Assemblea possono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, telegramma, PEC, ovvero mediante affissione di manifesti nella sede sociale e/o nei luoghi principali del Comune dove ha sede l'Associazione, mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.

9.6 L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

9.7 Nell'ipotesi in cui il Presidente non adempia al proprio obbligo di convocazione questa potrà essere effettuata dall'Organo di Controllo; da ciascun membro del Consiglio Direttivo; dal Collegio dei Probiviri.

Art. 10 – Assemblea associativa: validità e svolgimento

10.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.

10.2 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, qualunque sia il numero degli Associati presenti.

10.3 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorsi almeno 7 (sette) giorni dalla prima, con la presenza di almeno 50 (cinquanta) associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberazioni sullo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10.4 Qualora in prima convocazione non venga raggiunto il numero legale trascorsa almeno un'ora dall'orario stabilito, la seduta, sia ordinaria che straordinaria, viene sciolta e si passa automaticamente in seconda convocazione.

10.5 All'apertura dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, il Presidente dell'Associazione o un componente del Consiglio Direttivo, da lui delegato, verifica la validità della riunione e, in caso affermativo, invita gli Associati ad eleggere il Presidente dell'Assemblea stessa nonché due scrutatori, per il proseguimento dei lavori.

10.6 L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese; adotta il voto segreto per la eventuale nomina degli organi associativi o quando le deliberazioni riguardino singole

persone.

10.7 Fatto salvo il quorum deliberativo di legge per lo scioglimento dell'Associazione, risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto la maggioranza dei voti; in ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, si darà luogo a nuove votazioni, qualora la parità persista per tre votazioni consecutive la proposta si deve ritenere rigettata.

10.8 Ciascun associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati, purché non siano membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo ovvero non siano dipendenti o collaboratori retribuiti dell'Associazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

Art. 11 Assemblée associativa: compiti

L'Assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento e Codice Etico dell'associazione;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 12 – Consiglio Direttivo: composizione e compiti

12.1 L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di associati consiglieri, mai inferiore a 15 (quindici) e mai superiore a 19 (diciannove).

12.2 Il Consiglio Direttivo è revocato dall'Assemblea degli associati.

12.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

12.4 Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'insediamento, durante una riunione presieduta dal consigliere più anziano di età, il Presidente, e su sua proposta uno o due Vicepresidente. Per l'elezione del Presidente è richiesta la presenza della maggioranza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

12.5 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, inoltre, di nominare i responsabili ed i coordinatori delle attività svolte dall'Associazione, anche fra gli associati non consiglieri.

12.6 Al Consiglio Direttivo spetta, oltre all'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione, la amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed a tale scopo adotta tutti i provvedimenti necessari per il migliore andamento dell'Associazione.

Sono competenze del Consiglio Direttivo, in particolare:

- 6.a) promuovere, ogni anno, la campagna di tesseramento per favorire l'adesione all'Associazione del maggior numero possibile di persone;
- 6.b) predisporre il programma dell'attività annuale da presentare all'Assemblea dei soci;
- 6.c) fornire agli Associati la più ampia informazione sulla gestione dell'Associazione;
- 6.d) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- 6.e) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci nonché la relazione di missione, nella quale documenta anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività ed i rendiconti delle raccolte fondi e ogni altra relazione prevista dalle legge e dal presente statuto, avendo cura di trasmetterle, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima all'Organo di Controllo, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita;
- 6.f) deliberare l'ammissione degli associati e la loro esclusione;
- 6.g) deliberare in ordine sia all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, sia all'instaurazione di ogni rapporto di collaborazione, sovrintendendo a tutti gli aspetti contrattuali relativi;
- 6.h) adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati e dei dipendenti;
- 6.h) deliberare la vendita e l'acquisto di beni mobili, anche registrati;
- 6.j) deliberare la richiesta di affidamenti bancari;
- 6.k) approvare il testo dei contratti, delle convenzioni e degli accordi per il conseguimento delle finalità associative ed in genere tutti i provvedimenti ordinari e straordinari necessari alla gestione dell'Associazione, salvo quanto il presente statuto riserva all'Assemblea;
- 6.l) stabilire annualmente il limite massimo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in favore dei volontari;
- 6.m) autorizzare il Presidente ad agire, nei confronti di terzi, in nome e per conto dell'Associazione;
- 6.n) deliberare la costituzione di altri enti, ovvero la partecipazione a quelli già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione;

6.0) deliberare l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale degli organismi delle Pubbliche Assistenze A.N.P.AS.;

6.p) deliberare la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni di società, fondazioni, consorzi e/o imprese sociali aventi ad oggetto l'esercizio di attività utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto;

6.q) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

12.7 Il Consiglio Direttivo può rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri, ovvero ad associati, per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione e per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'Associazione, stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni e limiti.

12.8 Il Consiglio Direttivo può invitare alle sue riunioni gli associati, volontari ed i tecnici che ritiene opportuni per l'assunzione delle proprie decisioni, ovvero i consiglieri regionali e nazionali degli organismi delle Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS.).

12.9 L'Organo di Controllo è invitato permanente/i alle riunioni del Consiglio Direttivo.

12.10 Tutti gli invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto.

12.11 Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Consiglio Direttivo: funzionamento

13.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta ogni due mesi.

13.2 L'avviso di convocazione, da comunicarsi con almeno 5 giorni di preavviso o, in caso di eccezionale urgenza, in 24 ore, deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

13.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.

13.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti.

13.5 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, nonché l'Organo di Controllo, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

13.6 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo approva le deliberazioni con voto palese,

13.7 può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche

associative o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Art. 14 – Presidente

14.1 Il Presidente dell'Associazione, che presiede anche il Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

14.2 Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.

14.3 In ipotesi di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

14.5 Il Presidente esercita tutte le funzioni previste dallo statuto; in particolare modo, redige annualmente una relazione sulla specifica attività della Associazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per le singole iniziative della Associazione.

14.6 In casi di assoluta ed improrogabile urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva all'adozione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni.

Art. 15 – Vice Presidente

15.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite, costituendo la sua firma prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento.

Art. 16 – Ufficio di Presidenza

16.1 Il Consiglio direttivo può costituire fra i suoi componenti un organo esecutivo, Ufficio di presidenza, costituito da un numero dispari di consiglieri, mai inferiore a 3 (tre) e mai superiore a 7 (sette), ivi compresi il Presidente e il Vice presidente dell'Associazione.

16.2 In ogni caso il numero dei componenti dell'Ufficio di presidenza dovrà essere inferiore alla metà del numero dei membri del Consiglio direttivo.

16.3 Le modalità di funzionamento dell'Ufficio di presidenza sono stabilite dal Consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Art. 17 – Organo di Controllo

17.1 L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal D. Lgs. 117/2017.

17.2 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art 2397 del c.c.. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

17.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

17.4 I Componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

17.5 Qualora l'Organo di Controllo non eserciti il controllo contabile e se ricorrono i requisiti di cui all'art 31 del D.Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 – Collegio dei Probiviri

18.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre associati membri.

18.2 Nella prima riunione dopo l'elezione, il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente fra i propri componenti.

18.3 Gli eletti nel Collegio dei Probiviri possono continuare a svolgere la propria attività di volontari ma tale qualifica è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.

18.4 Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti, anche disciplinari, adottati dal Consiglio Direttivo, su tale materia le decisioni del Collegio sono inappellabili salvo che per il caso della esclusione per la quale, in ultima istanza, la decisione può essere rimessa, dal destinatario della sanzione, dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri stesso, all'Assemblea degli associati.

18.5 Il Collegio dei Probiviri delibera, altresì, sulle controversie tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi associativi; delibera, inoltre, su eventuali conflitti fra le Sezioni e il Consiglio Direttivo.

18.6 Il Collegio dei Probiviri delibera, infine, su tutte le questioni ad esso demandate dal presente statuto.

18.7 Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono assunte senza regole di procedura ma nel rispetto dei principi del contraddittorio e comunicate per iscritto agli interessati, a cura del Presidente, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 19 – Decadenza dalla carica e sostituzione

19.1 Ferme restando le dimissioni volontarie, sono cause di decadenza da ciascun organo associativo collegiale:

1.a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, o la condanna a una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

1.b) l'instaurazione nel corso del mandato, a qualunque titolo, di rapporti di lavoro, di collaborazione o patrimoniali in genere con l'Associazione;

1.c) la sospensione o l'esclusione dall'Associazione;

1.d) l'assenza ingiustificata per due volte consecutive dalle riunioni dell'organo di appartenenza.

19.2 Nella ipotesi di cui alla lett. d) del comma che precede, le persone interessate dal provvedimento di decadenza possono chiedere di essere ascoltate a discolpa dal collegio cui appartengono. In caso di conflittualità la decisione è rimessa dall'interessato all'Assemblea in occasione della sua prima riunione utile, e sempre all'Assemblea qualora il conflitto interessi un membro del Collegio dei Probiviri.

19.3 Della decadenza e dell'avvenuta sostituzione sarà data notizia agli associati e contestuale comunicazione all'interessato.

19.4 Nell'ipotesi in cui, per vacanza comunque determinatasi, ciascun organo associativo debba procedere alla sostituzione di uno o più dei suoi componenti seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà a cooptazione di un soggetto avente i requisiti per ricoprire l'incarico e ritenuto meritevole dello stesso per comprovata capacità ed affidabilità, e fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. Resta inteso che nell'ipotesi in cui l'Assemblea non ratifichi la nomina per cooptazione si dovrà procedere alla nuova elezione dell'organo associativo in questione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità, validità ed efficacia delle deliberazioni assunte con il voto del componente nominato per cooptazione.

19.5 Resta inteso che i membri cooptati non potranno essere in numero superiore a quelli eletti.

19.6 Nell'ipotesi di decadenza, per qualsiasi motivo essa si verifichi, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, decadono anche gli altri organi associativi, ed il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni, per procedere all'elezione suppletiva di tutti gli organi associativi. Nell'ipotesi in cui anche il Presidente rientri fra i componenti decaduti l'Assemblea verrà convocata dal consigliere più anziano di età.

19.7 Gli amministratori decaduti rimangono in carica fino all'accettazione dei nuovi per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

TITOLO IV ELEZIONI

20.1 L'Assemblea si riunisce ogni 4 (quattro) anni, in seduta straordinaria, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato degli organi in carica, per procedere all'elezione di tutti gli organi associativi.

20.2 È facoltà dell'Assemblea avvalersi del concorso della Commissione Elettorale composta da soci iscritti da almeno 3 (tre) mesi\.

20.3 Sono compiti della Commissione Elettorale:

3.a) raccogliere le proposte di candidatura relative agli organi associativi, escluso l'Organo di Controllo, presentate almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'elezione;

3.b) verificare che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica, ed escludere quei candidati che abbiano tenuto un comportamento incompatibile ed in contrasto con i principi e con le finalità perseguiti dalla Associazione, oppure, ad esempio, che siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari;

3.c) verificare che i candidati non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto;

3.d) predisporre la lista dei candidati per ciascun organo da eleggere, compresi quelli delle sezioni;

3.e) convocare gli associati alle elezioni con avviso da affiggere presso le sedi sociali almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per le medesime. Della convocazione dovrà inoltre essere data adeguata diffusione sulla stampa e ogni altro mezzo idoneo;

3.f) controllare la legittimità delle procedure di votazione e di scrutinio dei voti.

20.4 Nell'ipotesi in cui non vi siano candidati sarà compito della Commissione Elettorale convocare una nuova assemblea chiamata a deliberare in merito.

20.5 La Commissione Elettorale assiste alle votazioni, ne redige il verbale di scrutinio, proclama gli eletti e richiede la sottoscrizione di piena accettazione della nomina.

20.6 A parità di voti, è dichiarato eletto l'Associato più anziano di età.

20.7 In caso di rinuncia di un eletto, subentra il primo dei non eletti.

20.8 La Commissione Elettorale convoca la prima seduta degli organi associativi entro e non oltre 15 giorni dopo la nomina.

TITOLO V RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Art. 21 – Risorse

21.1 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta di fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- h) da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

Art. 22 – Patrimonio

22.1 Il patrimonio dell'Associazione, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito dai beni immobili, mobili registrati e beni mobili di proprietà dell'Associazione.

22.2 I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

22.3 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 23 – Divieto di distribuzione

23.1 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

TITOLO VI

ADEMPIMENTI CONTABILI

Art. 24 – Esercizio finanziario e scritture contabili

24.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

24.3 Il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio preventivo da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea.

24.4 Le scritture contabili di cui sopra dovranno essere redatte ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 – Libri sociali

25.1 L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

1.a) il registro dei volontari;

1.b) il libro degli associati;

1.c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

1.d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, se esistente, e di eventuali altri organi associativi.

25.2 I libri di cui alle lettere a); b) e c) del comma che precede, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; mentre gli altri libri sono tenuti a cura dell'organo associativo cui si riferiscono.

25.3 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo che dovrà adempiere alla richiesta entro 15 (quindici) giorni.

Art. 26 – Regolamenti

26.1 Nel regolamento generale sono previste le modalità di attuazione delle norme contenute nel presente statuto.

26.2 I regolamenti tutti sono parte integrante dello statuto dell'Associazione e non possono essere in contrasto con esso.

Art. 27 – Codice Etico

Nel Codice Etico sono previste le norme di comportamento per tutti gli associati.

Art. 28 – Lavoratori dipendenti o autonomi

28.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte e comunque nei limiti previsti dall'art.33 del D.Lgs.117/2017.

Art. 29 – Scioglimento

29.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

29.2 L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, ovvero fra professionisti di comprovata esperienza.

29.3 I liquidatori curano la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni statutarie e di legge.

Art.30 – Disposizioni transitorie

30.1 Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto dovranno essere presentati all'assemblea, a cura del Consiglio Direttivo, che delibera al riguardo, i regolamenti e il Codice Etico previsti ed aggiornati quelli in vigore, allo scopo di consentire la concreta e completa attuazione delle norme introdotte.